



UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL CEDRINO”
(Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei)
Via Santa Veronica 5 08028 OROSEI
Provincia di Nuoro

**Statuto
dell’Unione
dei Comuni di
Irgoli, Galtellì, Loculi, Onifai e Orosei**

**(Con le modifiche approvate con deliberazione
dell’Assemblea n.9 del 15/06/2018)**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	
Art. 2 - Finalità	
Art. 3 – Programmazione e Cooperazione.....	
Art. 4 – Risorse finanziarie	
Art. 5 – Procedimento per il trasferimento delle competenze	
Art. 6 –Sede dell’Unione, stemma e gonfalone.....	
Art. 7 - Adesioni	
Art. 8 – Durata e recesso.....	
Art. 9 – Scioglimento dell’Unione	
Art. 10 – Attività regolamentare	
Art. 11 – Organi dell’Unione	
Art. 12 – Status degli amministratori dell’Unione	
Art. 13 – Composizione, elezione e durata dell’Assemblea dei Sindaci	
Art. 14–Decadenza e dimissioni dei membri dell’Assemblea.....	
Art. 15 – Oragnizzazione dell’Assemblea dei Sindaci	
Art. 16 – Competenze dell’Assemblea dei Sindaci	
Art. 17 – Adunanze dell’Assemblea	
Art. 18 – Elezione e cessazione del Presidente.....	
Art. 19 – Competenze del Presidente	
Art. 20 – Vice-Presidente	
Art. 21 – Composizione della Giunta	
Art. 22 – Competenze della Giunta	
Art. 23 – Funzionamento della Giunta.....	
Art. 24 – Norma di rinvio.....	
Art. 25 – Principi di organizzazione amministrativa	
Art. 26 – Personale	
Art. 27 – Organizzazione degli uffici e dei servizi.....	
Art. 28 – Il Segretario	
Art. 29–Referente del Comune.....	
Art. 30 – Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato	
Art. 31 – Comptenze dei Responsabili dei servizi	
Art. 32 – Gestione dei servizi	
Art. 33 – Controllo interno – Principi generali.....	
Art. 34 – Organo di revisione dei conti	
Art. 35 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile.....	
Art. 36 –Controllo di gestione	
Art. 37 – Controllo per la valutazione del personale	
Art. 38 – Controllo e pubblicità degli atti monocratici	
Art. 39 – Forme associative.....	
Art. 40 – Statuto e regolamenti	
Art. 41 – Disposizioni transitorie e finali	

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione dell'ente locale autonomo Unione, composta dai Comuni di Orosei, Irgoli, Galtelli, Onifai e Loculi.
2. L'Unione dei Comuni, denominata "Valle del Cedrino" (di seguito l'Unione), è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, per l'esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente Statuto.
3. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, fa parte del sistema italiano delle autonomie locali ed ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, può esercitare in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:
 - a) Studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione territoriale;
 - b) Servizi sociali;
 - c) Servizi di protezione civile;
 - d) Affari legali e contenzioso;
 - e) Gestione e valutazione del personale e controlli;
 - f) Servizi finanziari e servizio tributi;
 - g) Servizio di trasporto scolastico;
 - h) Gestione mense scolastiche;
 - i) Gestione servizi informatici integrati, formazione, aggiornamento professionale dipendenti dei comuni associati;
 - j) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
 - k) Promozione attività culturali, turistiche e sportive di carattere sovra comunale e gestione delle stesse;
 - l) Centrale unica di committenza;
 - m) Politiche comunitarie e fondi europei;
 - n) Portale rete civica;
 - o) Suape;
 - p) Pubblica illuminazione ed illuminazione votiva;

- q) Autoparco;
- r) Riqualificazione ambientale intercomunale;
- s) Gestione e realizzazione impianti sportivi;
- t) Servizio catastale;
- u) Polizia Locale;
- v) Programmazione territoriale integrata;
- w) Pianificazione preventiva delle misure anti-corrruzione e di sviluppo della trasparenza;
- x) Autorizzazioni paesaggistiche;
- y) Ufficio procedimenti disciplinari.

2. All'unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni che i Comuni associati o parte di essi riterranno di esercitare in forma associata, previo trasferimento delle relative competenze secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

4. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e polifunzionalità.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) La promozione dello sviluppo turistico e socio-economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute dei cittadini;
- b) L'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c) La valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale, linguistico e artistico dei Comuni partecipanti, nonché qualunque specificità dei relativi territori ritenuta meritevole di tutela;
- d) L'adesione alle regole ed ai principi della carta europea delle autonomie locali.
- e) La tutela e valorizzazione delle vocazioni produttive dei territori dei Comuni associati, anche attraverso convenzioni finalizzate ad incentivare, nel rispetto degli orientamenti comunitari europei in materia di aiuti di Stato, lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Art. 3 - Programmazione e Cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e collaborazione con gli altri livelli di governo, nel reciproco rispetto delle relative sfere di competenza, curando in particolare il raccordo fra i propri strumenti operativi e quelli degli altri Enti Pubblici.

Art. 4 - Risorse Finanziarie

1. Le risorse necessarie per il funzionamento dell'Unione e per l'esercizio delle funzioni associate sono reperite attraverso i contributi dei Comuni associati, per mezzo dei finanziamenti messi a disposizione da altri Enti pubblici, nonché in virtù dell'autonomia finanziaria ed impositiva esercitata entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari.

2. I Comuni aderenti contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Unione attraverso

trasferimenti così effettuati;

- 50% in quote uguali tra i Comuni facenti parte dell'Unione;
- 50% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio di previsione.

3. Prima dell'adozione annuale degli schemi di bilancio di previsione, la Giunta dell'Unione, compatibilmente con vincoli di bilancio di ciascun Comune associato, delibera l'importo da stanziare, in ciascun esercizio finanziario del bilancio, a titolo di quote di contribuzione alle spese di funzionamento dell'Ente. La percentuale di residenti di ciascun Comune sul totale della popolazione dell'Unione viene applicata al suddetto importo al fine di stabilire l'entità della quota a carico di ciascun Ente associato.

4. I trasferimenti di cui al comma 4 sono effettuati da ciascun Comune entro il mese di marzo dell'anno di riferimento.

3. Il costo dei servizi finanziati con eventuali trasferimenti straordinari comunali è a carico dei soli Comuni che hanno deliberato il relativo trasferimento di competenze, secondo i criteri di ripartizione di cui al precedente comma 3.

Art. 5 - Procedimento per il trasferimento delle competenze.

1. L'individuazione delle competenze da trasferire all'Unione è effettuata in sede di riunione plenaria alla quale partecipano i membri dell'Assemblea, i Segretari comunali e i Responsabili dei Servizi interessati. La riunione può essere convocata previa istanza anche di un solo membro dell'Assemblea.

2. Il trasferimento delle competenze è subordinato all'acquisizione degli elementi tecnico-economici e alla favorevole valutazione di globale fattibilità espressa dai Responsabili dei Servizi interessati ed avviene mediante deliberazione consiliare dei Comuni aderenti e successivo recepimento da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

3. I suddetti deliberati, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie e tenendo conto di quanto espresso durante la riunione di cui al comma 1, comprenderanno anche uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente, che dovrà chiaramente indicare:

- le competenze che si intendono trasferire;
- la decorrenza del trasferimento;
- le condizioni organizzative e finanziarie di gestione del servizio, nonché le misure atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi.

4. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, secondo le modalità indicate nelle convenzioni, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

5. Qualora un provvedimento riguardi una funzione, attività o servizio conferiti da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi dal voto i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta che rivestono comunque valenza di interesse generale. Sulla sussistenza o meno di un interesse generale decide l'organo deliberante. I rappresentanti dei Comuni non interessati non concorrono alla determinazione del numero legale degli organi.

6. Allorché uno o più Comuni richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, dovranno comunque garantire l'assolvimento degli impegni, di qualunque natura, già assunti dall'Ente in virtù del trasferimento delle relative competenze.

7. Qualsiasi controversia fra l'Unione ed uno o più comuni aderenti è risolto con le modalità di cui al successivo articolo 8, comma 5.

Art. 6 - Sede dell'Unione, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è presso il Comune di Orosei.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. L'Unione provvede alla pubblicazione degli atti e degli avvisi nel proprio albo pretorio online.
5. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dall'Assemblea dei Sindaci.
6. La riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 - Adesioni

1. Successivamente alla costituzione, l'Assemblea dei Sindaci può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta previa deliberazione consiliare.
2. La richiesta, corredata della suddetta deliberazione, deve essere sottoposta, entro trenta giorni, all'esame ed approvazione dei Consigli comunali dei Comuni dell'Unione. Entro i successivi trenta giorni, l'Assemblea dei Sindaci delibera l'accoglimento del nuovo Ente a condizione che si siano espressi favorevolmente la maggioranza dei Comuni già facenti parte dell'Unione e provvede alla contestuale modifica dello Statuto mediante votazione da assumere con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di accoglimento del Comune neo aderente.
4. Qualora l'adesione di nuovi Comuni avvenga successivamente all'approvazione delle quote di cui all'art. 4, comma 3 del presente Statuto, l'Ente neo aderente corrisponderà all'Unione un quota di compartecipazione alla spese di funzionamento pari alla spesa per abitante già attribuita ai Comuni dell'Unione, proporzionata ai mesi dell'anno restanti dal momento dell'adesione.

Art. 8 - Durata e recesso

1. L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale, e comunque, fino a quando a comporla siano almeno una quantità di Comuni pari a quella minima prevista dalle norme vigenti.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine decadono i componenti del Comune dell'Ente receduto.
3. Il recesso comporta che il Comune recedente ritorni nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione e la perdita del diritto a riscuotere qualsiasi quota di trasferimenti pubblici maturati e la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
4. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione; a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
5. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta da 3 esperti designati, rispettivamente, dalla Giunta dell'Unione, dalla Giunta del Comune interessato e dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Art. 9 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando, a seguito del recesso deliberato dai Consigli comunali degli Enti

aderenti, il numero di Comuni che residuano è al di sotto di quello minimo stabilito dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività e tale condizione perduri per oltre 6 mesi.

2. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

3. In caso di scioglimento, previo accordo tra le parti, il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, tenuto conto della capacità assunzionale di ciascuno di essi e fatti salvi eventuali provvedimenti legislativi derogatori dei vincoli assunzionali. Per il personale assunto mediante contratti a tempo determinato il suddetto accordo mira a salvaguardare la prosecuzione dei rapporti in essere al momento dello scioglimento, sino alle scadenze contrattuali previste.

Art. 10 - Attività regolamentare

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, temporaneamente ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.

Art. 11 - Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione: l'Assemblea dei Sindaci, la Giunta ed il Presidente.

Art. 12 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti l'Assemblea dei Sindaci e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

2. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla Legge per i Consiglieri Comunali. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tali diritti allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.

3. I componenti degli organi dell'Unione non residenti nella sede dell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti a eleggere domicilio presso la sede dell'Unione o presso uno dei Comuni aderenti. Sono inoltre tenuti a comunicare all'Unione un indirizzo di posta elettronica certificata (o semplice, nel caso in cui non se ne disponga) per la trasmissione, a cura del Presidente, degli avvisi di convocazione.

Art. 13 - Composizione, elezione e durata dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i Consiglieri comunali. La delega, conferita per iscritto per ciascuna seduta, deve essere consegnata al Segretario dell'Unione prima dell'inizio della stessa. La delega è revocabile prima dell'inizio della seduta, previa comunicazione scritta al delegato.

2. Ciascun Comune provvede a dare comunicazione dell'avvenuta elezione entro dieci giorni dalla esecutività dell'atto di nomina.

3. I componenti l'Assemblea restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti dei Comuni.

Art. 14 Decadenza e dimissioni dei membri dell'Assemblea

1. Per i membri dell'Assemblea che non intervengono a tre sedute consecutive nell'intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione (o il Sindaco più anziano qualora si tratti del Presidente) avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

2. Il componente viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, l'Assemblea valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei membri assegnati (con esclusione del

componente interessato), decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Sindaco o dal consigliere delegato sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate. Sono cause giustificative di assenza tutte le motivazioni atte a dimostrare la inequivocabile volontà del componente di portare a termine il mandato. La decadenza del componente delegato comporta l'inconferibilità della delega per tutta la durata del proprio mandato. La decadenza del Sindaco da membro dell'Assemblea comporta l'attivazione delle procedure di recesso da parte del Comune di appartenenza. In mancanza il Consiglio comunale viene invitato ad esprimersi in merito alla ingiustificata assenza del proprio rappresentante territoriale.

3. Le eventuali dimissioni del Sindaco dalla carica di membro dell'Assemblea, in mancanza di delibera di recesso del Comune di appartenenza, sono prive di efficacia.

4. La decadenza o le dimissioni dalla carica di membro dell'Assemblea, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea dei Sindaci appena divenute efficaci.

Art. 15 - Organizzazione dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci ha autonomia organizzativa e funzionale e la esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. La presidenza dell'Assemblea dei Sindaci compete al Presidente dell'Unione e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

3. La convocazione della prima seduta dell'Assemblea dei Sindaci è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza dal Sindaco più anziano di età tra i Sindaci dell'Unione, entro 30 giorni dalla cessazione del Presidente in carica.

4. Ai fini del presente articolo, per prima seduta si intende quella convocata per la costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente.

5. Tutte le sedute di cui al comma 4 sono convocate e presiedute dal Sindaco più anziano.

6. Alla prima seduta convocata dopo la costituzione dell'Unione partecipa il Segretario del Comune sede dell'Unione.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci definisce l'indirizzo politico dell'Unione ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali. L'Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo, rispettivamente, attraverso l'approvazione degli strumenti di programmazione e il monitoraggio dell'attività degli organi politici e burocratici, al fine di accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo l'Assemblea dei Sindaci può approvare direttive generali e può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 17 – Adunanze dell'Assemblea

1. Il Presidente, rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da 1/3 dei propri membri in carica. In tal caso l'Assemblea deve essere riunita entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino tra le competenze della stessa e siano corredate da idonea proposta di deliberazione.

3. L'Assemblea può essere riunita con un termine di 24 ore di preavviso per la trattazione di questioni urgenti.

4. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e dai Responsabili dei Servizi interessati.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese salvi i casi indicati dal Regolamento. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Presidente e a maggioranza dei voti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.
6. Per ogni altro aspetto non disciplinato nel presente Statuto, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

Art. 18 – Elezione e Cessazione del Presidente.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti, nella sua prima seduta e ogni qualvolta il Presidente in carica abbia terminato il mandato in qualità di Sindaco, a maggioranza dei voti. Al fine di assicurare un'equa rotazione, la Presidenza dell'Unione non può essere assunta consecutivamente per più di un mandato.
2. Il Presidente, resta in carica per un massimo di diciotto mesi e cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Sindaco, per accertamento di una delle cause di cui all'art 58 dei D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le veci il Vice-Presidente.

Art. 19 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a. Nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali e/o dei responsabili degli uffici e servizi, tenendo conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per i predetti incarichi, la copertura dei posti può avvenire mediante assegnazione temporanea di figure professionali esistenti presso i Comuni aderenti, nonché con contratti di diritto privato o di diritto pubblico, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica apicale.
 - b. Nomina, sentita la Giunta, il Segretario dell'Unione, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 28;
 - c. Stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea e della Giunta;
 - d. Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli Uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
5. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

Art. 20 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati, per la sostituzione dello stesso nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento

temporaneo.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente le funzioni vicarie sono assegnate al membro in carica più anziano di età.

Art. 21 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è eletta dall'Assemblea dei Sindaci tra i propri componenti in modo da assicurare la rappresentanza di almeno un componente per ciascun Comune aderente.
2. La Giunta si costituisce dopo la costituzione dell'Assemblea dell'Unione, previo provvedimento di nomina da parte di quest'ultima.
3. L'Assemblea dei Sindaci può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, la revoca di uno o più componenti della Giunta.
4. Il Presidente può affidare a ciascun componente il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
5. In caso di assenza o impedimento di un Sindaco a partecipare alle riunioni di Giunta questi può essere sostituito da un Consigliere delegato, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 1 del presente Statuto.

Art. 22 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a. a dare attuazione alle linee programmatiche contenute nei principali strumenti di programmazione, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili degli Uffici e Servizi;
 - b. ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi;
 - c. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. La Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività.

Art. 23 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta, con proprie deliberazioni, può disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del suo funzionamento non regolamentato dalla Legge o dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di due terzi dei componenti. Le sedute non sono pubbliche.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta e sono sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e dai Responsabili dei servizi interessati.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano agli Organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

Art. 25 - Principi di Organizzazione Amministrativa

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal Segretario e dai Responsabili degli Uffici e Servizi.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26 - Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso:
 - a) la razionalizzazione delle strutture;
 - b) la formazione e la qualificazione professionale;
 - c) la responsabilizzazione dei dipendenti;
 - d) la progressiva informatizzazione della propria attività, della connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione del personale dipendente.
2. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.
3. Nello spirito di una concreta collaborazione fra enti, l'Unione:
 - a) ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
 - b) indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 27 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e contrattuali. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, nel rispetto degli obiettivi programmatici prestabiliti. L'Unione disciplina con proprio regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali:
 - a. La struttura organizzativo –funzionale;
 - b. La dotazione organica;
 - c. Le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d. Gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
 - e. L'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati, e non per singoli atti;
 - f. L'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato.

Art. 28 - Il Segretario

1. Assume le funzioni di segreteria il Segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione o il Vice-Segretario scelto dal Presidente tra i Vice-Segretari di uno dei Comuni

associati.

2. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e Servizi, coordinandone l'attività.

3. Il Segretario dirime conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i Responsabili degli Uffici e Servizi, nei confronti dei quali può proporre l'adozione di delle misure previste dall'ordinamento.

4. Il Segretario inoltre:

a) Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

c) Assume le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione.

d) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Art. 29 - Referente del Comune.

1. Ciascun Comune aderente all'Unione dei Comuni può nominare un proprio referente, il quale:

a) Cura i rapporti tra il proprio comune di appartenenza e l'Unione;

b) Funge da referente per il proprio Comune circa le attività dell'Unione.

Art. 30 - Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, sentita la Giunta e il Segretario, propone l'attribuzione ai Responsabili degli Uffici e Servizi della qualifica apicale. Gli incarichi sono affidati ispirandosi ai criteri di trasparenza, professionalità e rotazione.

2. La copertura di posti di responsabile del Servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato, di durata non superiore al mandato del Presidente, fatti salvi i periodi di *prorogatio* sino al subentro presidenziale, nonché ulteriori proroghe da parte del Presidente neo-eletto.

3. I Responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono eccedere la quota percentuale prevista dalla normativa vigente del numero globale degli apicali posti ai servizi. Essi sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l'effettiva professionalità e un'adeguata esperienza ed il reclutamento deve avvenire a seguito di prove selettive.

4. La direzione dei servizi dell'Unione può, altresì, essere affidata a personale idoneo dei Comuni associati mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea, previa stipula di apposita convenzione tra le parti, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia.

Art. 31 - Competenze dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge e provvedono alla gestione dei servizi affidati all'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati

conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 32 - Gestione dei servizi

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 33 - Controllo interno - Principi generali

1. Ai fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle tipologie di controllo previste dall'ordinamento in materia di autonomie locali, tra cui:

- a. Vigilanza sulla regolarità tecnica, contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- b. Controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- c. Controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati;
- d. Controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.
- e. Controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva .

Art. 34 - Organo di revisione dei conti

1. L'Organo di revisione dei conti è eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli Enti locali.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione dei conti può accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi, può presentare relazioni e documenti all'Assemblea dell'Unione.
3. L'Organo di revisione può assistere alle sedute della Giunta, se invitato. Su invito del Presidente può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute dell'Assemblea.
4. Svolge le funzioni di cui all'art.239 del D.Lgs. 267/2000, oltre ad eventuali altri incarichi conferiti dagli organi di governo.

Art. 35 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvede, rispettivamente, il Responsabile del Servizio interessato e il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e del parere di regolarità contabile volto a garantire il rispetto della regolare gestione dei fondi di bilancio ed il suo effettivo equilibrio, nonché la liceità della gestione delle entrate e delle spese.
2. Nella fase successiva di adozione degli atti viene assicurato, dal Segretario comunale, il controllo di regolarità amministrativa degli atti adottati dall'Ente, anche mediante verifiche a campione da effettuarsi secondo le modalità e i criteri fissati da apposito regolamento sui controlli interni.
3. Per quanto non disciplinato in questa sede, si rinvia alle disposizioni legislative e ai regolamenti interni in materia.

Art. 36 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi e qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione

ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del Controllo di gestione può essere assegnata a degli esperti nominati dalla Giunta che si avvalgono della collaborazione del Segretario e dei Responsabili dei Servizi.

3. Le modalità di scelta degli esperti, la valutazione, gli indicatori, la frequenza delle rilevazioni sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Art. 37 - Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili del Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse umane, professionali ed organizzative sono soggette a valutazione.

2. A tal fine viene costituito apposito organismo indipendente di valutazione o nucleo di valutazione, composto da un massimo di tre esperti nominati secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, che annualmente verifica i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

3. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la Legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione o nucleo di valutazione può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il Controllo di gestione.

5. Durante la fase iniziale di definizione dell'assetto organizzativo, l'Ente può avvalersi degli organismi di valutazione di uno o più Comuni associati.

Art. 38 - Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio sono esecutive con il visto/parere di regolarità contabile, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, successivamente al rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile che ha adottato l'atto.

2. Le stesse determinazioni sono pubblicate nell'albo pretorio online.

Art. 39 - Forme associative

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altri Enti pubblici e privati, al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per la definizione e l'attuazione di interventi integrati il Presidente, sentita la Giunta, promuove degli accordi di programma con gli enti pubblici di riferimento allo scopo di concordare e assicurare il coordinamento delle azioni.

Art. 40 - Statuto e regolamenti

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti adottati.

2. L'Unione emana regolamenti nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge. I Regolamenti sono soggetti pubblicazione all'albo pretorio ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione.

Art. 41 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni ed eventuali altri istituti previsti dalla normativa vigente per gli Enti Locali.

2. Il presente statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.